

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – ROMA

Ricorso

per il DOTT. LEONARDO AMATO (C.F. MTALRD96H25H501J), nato a Roma il 25 giugno 1996, residente in Roma (00186), a Largo dei Librari n. 85, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto, dagli Avv.ti Prof. Aristide Police (C.F. PLCRTD68E10F839F) e Ilaria Petrangeli (C.F. PTRLRI95A51H5L1Q), e con loro elettivamente domiciliato presso i Registri di Giustizia e presso il loro studio in Roma (00198), al Viale Liegi n. 32, i quali, ai sensi dell'art. 136, co. 1, c.p.a., dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC aristidepolice@ordineavvocatiroma.org ed al numero fax 0699291244;

- RICORRENTE -

contro il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato;

nonché contro la COMMISSIONE ESAMINATRICE costituita per il concorso a 400 posti di notaio indetto con D.D. del 13 dicembre 2022, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato;

- RESISTENTI -

nei confronti della DOTT.SSA GRETA MARIA CIOCCARELLI, nata a Sondrio il 24 maggio 1990, residente in Aprica (SO – 23031), alla Via Boaresc 6/B;

- CONTROINTERESSATA -

per l'annullamento,

previa adozione di idonee misure cautelari, ivi compresa la sospensione degli

atti impugnati e il rinvio per una nuova valutazione,

in parte qua, del verbale n. 523 del 21 maggio 2024 (**doc. 1**), a firma della Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 400 posti di notaio, indetto dal Ministero della giustizia con D.D. del 13 dicembre 2022 (**doc. 2**), nella parte in cui giudica non idonei gli elaborati redatti dal ricorrente e, per quanto di

interesse, dell'elenco dei candidati risultati idonei e ammessi alla prova orale, pubblicato il 3 luglio 2024 (**doc. 3**), nella parte in cui non viene ricompreso il ricorrente dott. Leonardo Amato, come pure, della graduatoria definitiva del concorso qualora *medio tempore* approvata; nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente, tra cui i verbali della Commissione esaminatrice nn. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 sui criteri di valutazione (**docc. 4A-4F**);

e per la conseguente condanna

dell'Amministrazione resistente a risarcire il danno subito dall'odierno ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica con il riesame da parte di una diversa Commissione degli elaborati della prova scritta del dott. Amato.

*

FATTO

1. Con D.D. 13 dicembre 2022 veniva indetto il concorso, per esami, a 400 posti di notaio prevedendo al 9 febbraio 2023 il termine ultimo per presentare le domande (“**Concorso**”).

2. Il 10 gennaio 2023, l'odierno ricorrente presentava la domanda telematica di partecipazione (**doc. 5**), sostenendo nelle date designate (24, 25 e 26 maggio 2023) le prove scritte consistenti, a norma dell'art. 6 del d.lgs. n. 166/2006, nella redazione di un atto di ultima volontà e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale. Gli elaborati del ricorrente erano contenuti nella busta distinta con il numero 1393 (**doc. 6**).

Giova premettere sin d'ora che il dott. Amato ha partecipato, per la prima volta, alla prova di concorso dell'esame per notaio.

3. Nell'ambito della procedura del Concorso, la Commissione esaminatrice, all'uopo nominata dal Ministero della giustizia, approvava con verbale n. 15 del 26 giugno 2023 l'ordine in cui sarebbero stati esaminati gli elaborati (atto *inter vivos* di diritto civile, atto *mortis causa* e atto *inter vivos* di diritto commerciale)

e definiva i criteri di valutazione, prevedendo la tabella delle formulazioni standard delle motivazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 5, d.lgs. n. 166/2006 (**doc. 4F**).

4. Nella seduta del 21 maggio 2024, la Commissione correggeva gli elaborati dell'odierno ricorrente, contenuti nella busta n. 1393.

5. All'esito della correzione di tutti e tre gli elaborati, la Commissione, con verbale n. 523 del 21.05.2024 (**doc. 1, "Verbale di inidoneità"**), dichiarava "*non idoneo il candidato*" ai sensi dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 166/2006. Il giudizio di inidoneità degli elaborati predisposti dal dott. Amato era riportato nella scheda di valutazione, individuando le insufficienze alle "motivazioni standard" nn. 15, 16 e 17 (Allegato B, del Verbale di inidoneità).

5.1 In particolare, con riferimento alla **motivazione standard n. 15** sulla "*inosservanza delle prescrizioni previste dalla legge per la corretta redazione dell'atto in forma notarile*", la stessa è stata articolata come di seguito:

"INTER VIVOS: la sottoscrizione del sordomuto Sempronio non è immediatamente successiva alla dichiarazione scritta di suo pugno ex art. 57 L.N. INTER VIVOS - MORTIS CAUSA - INTERVIVOS COMMERCIALE: presenza di spazi bianchi non annullati ai sensi dell'art. 53 L, comma 1, L.N. giustificata in parte motiva con l'incongrua precisazione "l'atto s'intende interlineato ex art. 53, I°, L.N.""

5.2 Riguardo alla **motivazione standard n. 16** sulla "*inadeguatezza dell'atto rispetto agli intenti e agli interessi delle parti, nei limiti consentiti dalla legge*", è stato dichiarato quanto segue:

"INTER VIVOS: a) vi è commistione fra la clausola ex legge Bersani e quella relativa al deposito prezzo, per cui le modalità di pagamento del prezzo risultano dichiarate dal notaio, invece che dalle parti; b) carente e imprecisa formulazione della clausola che prevede la condizione risolutiva per mancanza di chiarezza nell'indicazione dei riferimenti temporali dell'avveramento della condizione; c) nella clausola sul deposito prezzo

non risulta che le parti abbiano conferito espressamente al notaio l'incarico di svincolare la somma depositata in favore dell'acquirente nell'ipotesi di sussistenza di formalità pregiudizievoli prima della trascrizione dell'atto; d) mancata previsione della garanzia relativa alla servitù, giustificata con il richiamo di istituti (la trascrizione) che sono relativi all'acquisto, ma che non garantiscono la conservazione della servitù nei confronti del creditore ipotecario di Primo. INTER VIVOS COMMERCIALE: a) la clausola antistallo è formulata senza che sia previsto un meccanismo obbligatorio che consenta di superare lo stallo in tempi brevi; b) non aver assunto la delibera di modifica dello statuto per consentire al CdA di riunirsi validamente anche senza la formale convocazione, giustificando tale scelta con motivazione incongrua”.

5.3 Infine, rispetto alla **motivazione standard n. 17** sul “difetto di completezza e/o coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica con riferimento agli elaborati”, la Commissione ha integrato come segue:

“MORTIS CAUSA: a) il candidato prevede la esclusione di Mevio dalla successione legittima, senza precisare nel testamento che tale esclusione è destinata ad operare nel caso in cui Caio non possa né voglia accettare l'eredità; peraltro, in motivazione, lo stesso candidato assume che “il beneficiario del legato in sostituzione di legittima possa partecipare all'apertura della successione ex artt. 565 c.c.”; b) nella disposizione relativa all'appartamento di via Flaminia, il candidato prevede che lo stesso testatore dispensi il legatario dell'usufrutto di cosa altrui da inventario e garanzia (mentre tale dispensa potrà essere accordata esclusivamente dal terzo proprietario dell'atto di costituzione dell'usufrutto)”.

Pertanto, la Commissione valutava non sufficienti gli elaborati e conseguentemente il dott. Amato veniva dichiarato non idoneo.

6. In data 3 luglio 2024, veniva pubblicato l'elenco degli idonei ammessi alle prove orali, in cui non era ricompreso l'odierno ricorrente (**doc. 3**).

7. Al fine di poter apprestare un'adeguata tutela delle proprie posizioni giuridiche soggettive, l'odierno ricorrente accedeva al portale del Ministero della giustizia, con lo scopo di estrarne gli atti rilevanti per la proposizione del presente ricorso.

8. Il giudizio di non idoneità e gli atti indicati in epigrafe, per quanto si illustrerà nel prosieguo, in quanto illegittimi ed immediatamente lesivi della posizione giuridica dell'odierno ricorrente, meritano di essere annullati, previa adozione di ogni opportuna misura cautelare, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10, co. 2, art. 11, co. 5 e 6, del d.lgs. n. 166/2006 per violazione e illegittima disapplicazione dell'autovincolo assunto dalla P.A. in virtù dei criteri di correzione degli elaborati stabiliti nel verbale n. 15 del 26 giugno 2023 dalla stessa Commissione esaminatrice. Violazione dei principi di trasparenza e buon andamento. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di percezione del contenuto degli elaborati, difetto di istruttoria, illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifeste.

1. A seguito della suesposta ricostruzione fattuale, preme anzitutto svolgere alcuni brevi cenni relativamente al quadro normativo di riferimento.

2. Il procedimento relativo al concorso notarile è disciplinato dal d.lgs. del 24 aprile 2006 n. 166, che agli artt. 6 e 7 prevede rispettivamente l'espletamento delle prove scritte e di quelle orali. Come disposto nel citato decreto, al termine dello svolgimento della prova scritta e successivamente alle operazioni di raggruppamento delle buste (artt. 8 e 9 d.lgs. n. 166/2006), si dà seguito alle operazioni di correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice.

In dettaglio, l'art. 10, co. 2, prevede che *“la commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l'ordine di correzione delle prove stesse”*. Proprio con riferimento ai criteri di valutazione, con d.l. 10 ottobre 2012, n. 179, poi convertito con l. n. 221/2012 (art. 34, co. 50, lett. f)), è stato modificato il co. 5 dell'art. 11, prevedendo che *“il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati”*.

Pertanto, secondo i principi generali di trasparenza e buon andamento imposti dalla legge alla P.A., nonché quello dell'autovincolo, nell'ambito dell'istruttoria procedimentale di un concorso e, più nello specifico, nell'espletamento della fase di correzione degli elaborati, la Commissione esaminatrice è onerata al rispetto dei criteri di valutazione dalla stessa definiti. Tuttavia, ciò non è avvenuto nel caso di specie.

3. Come anticipato in punto di fatto, ai sensi dell'art. 11, comma 5, d.lgs. n. 166/2006, la Commissione esaminatrice ha definito con verbale n. 15 del 26 giugno 2023 i criteri di valutazione, prevedendo la sola tabella delle formulazioni standard delle motivazioni e non anche i criteri di valutazione ex art. 10, co. 2, cit., che pure dovrebbero formare parte integrante dei verbali (v. verbali nn. 10, 11, 12, 13 e 14, da cui non emerge alcun criterio).

Nella seduta del 21 maggio 2024, la Commissione ha corretto i tre elaborati del dott. Amato, rilevando preliminarmente l'insussistenza di *“cause di nullità e le gravi insufficienze”* prefigurate dall'art. 11, co. 7, d.lgs. n. 166/2006.

Tuttavia, *“Dopo la lettura del terzo elaborato, relativo all'atto inter vivos di diritto commerciale la Commissione, ai sensi dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 166/2006, **dichiara non idoneo il candidato**”* (pag. 3 del Verbale di inidoneità).

4. Ebbene, il percorso logico seguito dalla Commissione, che ha condotto a valutare l'inidoneità degli elaborati dell'odierno ricorrente, non risulta di immediata comprensione, essendosi la stessa limitata a rinviare alla scheda di

valutazione di cui all'Allegato B del citato verbale che, tuttavia, riporta delle motivazioni standard del tutto fuorvianti e manifestamente irragionevoli.

Invero, l'erronea percezione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche nelle risultanze dell'istruttoria, tradotte nella scheda di valutazione, ha comportato quale inevitabile conseguenza il difetto di motivazione del verbale qui gravato, in quanto non risulta possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dalla Commissione esaminatrice, rilevandosi manifestamente irragionevoli le ragioni sottese alla determinazione assunta.

5. Rinviando al secondo motivo del presente ricorso la censura sulla iniqua applicazione dei criteri di valutazione, preliminarmente, si ritiene necessario dimostrare puntualmente i vizi della valutazione esperita dalla Commissione.

Questa difesa non ignora l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'individuazione degli errori durante la correzione degli elaborati nell'ambito del concorso notarile si configura quale espressione di discrezionalità tecnica della Commissione. Ad ogni modo, la medesima giurisprudenza ritiene detta valutazione discrezionale sindacabile nei limiti del macroscopico travisamento e della manifesta irrazionalità.

Sul punto, nella recentissima pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III, dell'8 maggio 2024, n. 4142, è stato chiarito che *“il sindacato nei confronti degli atti di correzione di tali prove è limitato al riscontro di **evidenti errori di fatto e di giudizio** da parte della Commissione, che lascino intravedere il **manifesto travisamento dei fatti** sui quali il giudizio è stato svolto, oppure la **manifesta illogicità o irragionevolezza** del compimento di questa attività (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 13 luglio 2023, n. 8319; Cons. Stato, Sez. III, 18 maggio 2023 n. 4962; Cons. Stato, Sez. IV, 30 agosto 2018, n. 5117)”*.

Dunque, nella piena consapevolezza che il giudizio di legittimità del giudice amministrativo non può tramutarsi in un rinnovamento del giudizio espresso dalla Commissione, è pacifica la sindacabilità dell'apprezzamento tecnico dell'organo

collegiale ove risulti viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà (cfr. TAR Lazio-Roma, Sez. I, n. 3920/2024).

In tal senso, non può omettersi di segnalare gli approdi ormai raggiunti dalla giurisprudenza in ordine all'intensità del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche adottate nelle procedure concorsuali: in ossequio al principio di effettività della tutela (garantito oltre che dagli artt. 24 e 111 Cost. e dall'art. 47 Carta di Nizza, dagli artt. 6 e 13 CEDU, aventi valore di norma costituzionale interposta in forza degli artt. 10 e 117, co. 1, Cost.).

Come noto, la giurisprudenza ha chiarito il principio in base al quale anche materie o discipline connotate da un forte tecnicismo settoriale sono rette da regole e principi che, per quanto elastiche o opinabili, sono pur sempre improntate ad una intrinseca logicità e ad un'intima coerenza, alla quale anche la Pubblica Amministrazione, al pari e, anzi, più di ogni altro soggetto dell'ordinamento in ragione dell'interesse pubblico affidato alla sua cura, non può sottrarsi senza sconfinare nell'errore e, per il vizio che ne consegue, nell'eccesso di potere; pertanto, la cognizione del Giudice amministrativo, non può limitarsi a un sindacato meramente "estrinseco", ma deve consentire e garantire un controllo "forte" e "intrinseco", che investa nella sua pienezza, non solo le modalità del procedimento valutativo, ma anche l'attendibilità del giudizio espresso dall'organo amministrativo (così, in termini, codesto ecc.mo TAR Lazio-Roma, Sez. I, 14 luglio 2015, n. 9413; cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 9 febbraio 2015 n. 657, id. 24 maggio 2017, n. 6166).

Coerentemente con tale impostazione si è ritenuto che *“il giudice amministrativo ben può ripercorrere ab interno il ragionamento svolto dalla Commissione, onde verificarne sia la coerenza con i criteri generali che devono presiedere alla correzione degli elaborati (e formulati dalla medesima Commissione), sia la sua stessa coerenza interna, fondata innanzi tutto su una esatta percezione del contenuto degli elaborati e quindi su esiti del giudizio coerenti con la valutazione espressa”* (v. Cons. Stato, Sez. IV, 16 aprile 2012, n.

2196). Tale analisi del giudice, lungi dallo sconfinare in una attività di valutazione autonoma, e quindi in giurisdizione di merito, costituisce l'essenza stessa della verifica del vizio di eccesso di potere per illogicità/irragionevolezza, vizio pacificamente ascrivibile al sindacato di legittimità. *“In definitiva, una cosa è la formulazione autonoma di un giudizio sulla base di propri criteri valutativi, da contrapporre (e sostituire) a quella dell'organo amministrativo; altra (e ben diversa) cosa è la verifica ab interno della piena coerenza del percorso valutativo svolto, utilizzando gli stessi criteri e premesse argomentative elaborate dal decidente. Nel primo caso vi è non consentito sconfinamento nel “merito” amministrativo; nel secondo, invece, normale esercizio del sindacato giurisdizionale di legittimità, in relazione al denunciato vizio di eccesso di potere”* (Cons. Stato, Sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2196).

6. Ebbene, al precipuo fine di rappresentare la grave irrazionalità della valutazione e l'insussistenza oggettiva degli errori rilevati nelle motivazioni standard, si è inteso richiedere un parere *pro veritate* al Prof. Avv. Fabrizio Criscuolo (“**Parere**”, doc. 7).

In tal senso, non si chiede a codesto Ecc.mo TAR adito di sostituire una propria valutazione, di merito, a quella già svolta in sede amministrativa, ma di accertare l'evidente irragionevolezza dell'*iter* logico seguito dalla Commissione nelle attività di correzione degli elaborati dell'odierno ricorrente onde disporre una rinnovazione.

Primariamente, è necessario chiarire che, nelle operazioni di correzione di tutti gli elaborati del dott. Amato, la Commissione non ha in alcun caso rilevato “errori ostativi” ai sensi dell'art. 11, co. 7, d.lgs. n. 166/2006 (*i.e.* non sono state rilevate nullità, né sono state riscontrate gravi insufficienze per travisamento della traccia, incompletezza dell'atto, incongruità o contraddittorietà delle soluzioni, o errori di diritto nell'atto o nella parte teorica). Per tale ragione, la Commissione ha ritenuto doveroso leggere tutti e tre gli elaborati redatti dal dott. Amato e, dopo tale lettura, ha ritenuto di dichiarare non idoneo il candidato per una sommatoria di

contestazioni minori rientranti nell'ambito delle fattispecie di cui al comma 6 dell'art. 11 del citato d.lgs. n.166/2006.

Dunque, sino alla lettura del terzo elaborato (quello relativo all'atto *inter vivos* di diritto commerciale) non vi erano considerazioni, singole o plurime, che rendevano evidente la non idoneità dei primi due elaborati.

Ebbene, deve essere evidenziato e sottolineato che le uniche due contestazioni sollevate nei confronti di tale terzo elaborato afferiscono a soluzioni adottate sia dall'odierno ricorrente sia da uno dei candidati dichiarato idoneo (Busta 1370), il quale, adottando le medesime soluzioni, la Sottocommissione (in diversa composizione) ha valutato con votazione molto elevata, assegnando un punteggio di 45/50.

Alla luce di questa considerazione, la disparità di trattamento subita appare macroscopica e manifesta (sul confronto con gli elaborati dei candidati idonei si rinvia *infra* al II motivo di diritto).

Per una maggior chiarezza espositiva, verranno analizzate le singole contestazioni mosse dalla Commissione, nell'ordine seguito nella scheda di valutazione (motivazioni standard nn. 15, 16 e 17; v. parte in fatto, **par. 5.**), soffermandosi primariamente sulle contestazioni di carattere formale e poi su quelle di merito, quest'ultime a loro volta distinte ed esaminate rispetto ai tre diversi elaborati, attenendosi alla sequenza di analisi del Parere, a cui si rimanda per una più completa disamina.

7. Con riferimento alle **contestazioni** di carattere **formale**, la Commissione ha rilevato

(i) il fatto che la sottoscrizione del sordo-muto Sempronio, richiesta dalla traccia *inter vivos*, non sarebbe immediatamente successiva alla dichiarazione scritta di suo pugno *ex art. 57* della L.N.;

(ii) la asserita presenza in tutti e tre gli elaborati di spazi bianchi non interlineati, nonostante il candidato, nella prima dichiarazione resa in motivazione, si

preoccupi di affermare con chiarezza che “*l’atto si intende interlineato ex art. 53 L.N.*”.

7.1 Riguardo alla contestazione *sub (i)*, l’art. 57 cit. impone esclusivamente la dichiarazione di pugno del sordo-muto, da rendersi prima delle sottoscrizioni tutte, **non evincendosi in alcun modo l’obbligo che egli firmi l’atto**, dichiarazione compresa, **prima degli altri componenti**. D’altra parte, il candidato si è correttamente determinato in questo senso per rispettare un parametro vincolante che è costituito dalla necessità che l’**ordine di sottoscrizione** dei **componenti** segua l’**ordine di costituzione** dei medesimi.

7.2 Sulla contestazione *sub (ii)*, posto che la “precisazione” inserita in **tutti e tre** gli **elaborati** dimostra che il dott. Amato è a **piena conoscenza della legge**, questa viene apoditticamente considerata dalla Commissione come “incongrua”, senza aggiungere **alcuna spiegazione** sulle **ragioni** di tale asserita incongruità. In ogni caso, in via generale, non è prevista l’invalidità dell’atto in caso di mancata interlineatura, piuttosto la stessa L.N. dispone l’onere di non prevedere spazi vuoti nell’atto che potrebbero comportare una manipolazione dello stesso. In altri termini, nella stesura dell’elaborato ciò che rileva non sono le tecniche grafiche di interlineatura, bensì la consapevolezza del candidato stesso circa la necessità che l’atto non contenga righe bianche. Per di più, nel caso specifico, il 40% circa degli elaborati di candidati dichiarati idonei esaminati in comparazione (e perfino il 20% circa degli elaborati che hanno riportato le valutazioni più elevate) non reca alcuna interlineatura degli spazi bianchi e, talora, addirittura, non riporta neppure la precisazione correttamente operata dal dott. Amato.

8. Per quanto riguarda le **contestazioni** mosse **nel merito**, la Commissione ha (erroneamente) rilevato

a) nell’elaborato *inter vivos*:

i. un duplice aspetto relativo alla clausola imposta dalla Legge Bersani: da un lato, la presunta «*commistione fra la clausola imposta dalla Legge Bersani e quella relativa al deposito prezzo*», commistione per la quale, dall’altro lato, le

modalità di pagamento del prezzo risulterebbero (a dire della Commissione) dichiarate dal Notaio invece che dalle parti (cfr. motivazione *sub* n. 16 a));

ii. la (presunta) carenza e imprecisione nella formulazione della clausola che prevede la condizione risolutiva per mancanza di chiarezza nell'indicazione dei riferimenti temporali dell'avveramento della condizione (cfr. motivazione *sub* n. 16 b));

iii. l'asserita assenza, nella clausola sul deposito del prezzo, di elementi da cui desumere che le parti abbiano conferito espressamente al Notaio l'incarico di svincolare la somma depositata in favore dell'acquirente nell'ipotesi di sussistenza di formalità pregiudizievoli prima della trascrizione dell'atto (cfr. motivazione *sub* n. 16 c));

iv. la mancata previsione di una garanzia volta ad assicurare il mantenimento di una servitù, in capo all'acquirente, su un bene gravato da ipoteca (cfr. motivazione *sub* n. 16 d));

b) nell'elaborato *inter vivos* commerciale:

i. la previsione, in sede di delibera di modifica dello statuto di una società, di una clausola antistallo dalla cui formulazione non si evincerebbe (a dire della Commissione) un meccanismo che consenta di superare lo stallo "in tempi brevi" (cfr. motivazione *sub* n. 16 a), ultimo capoverso);

ii. l'asserita mancata previsione dell'assunzione di una delibera di modifica dello statuto per consentire al Consiglio di Amministrazione di riunirsi validamente anche senza la formale convocazione (cfr. motivazione *sub* n. 16 b), ultimo capoverso);

c) nell'elaborato *mortis causa*:

i. la asserita previsione della esclusione di Mevio dalla successione legittima «*senza precisare nel testamento che tale esclusione è destinata ad operare nel caso in cui Caio non possa né voglia accettare l'eredità; peraltro, in motivazione, lo stesso candidato assume che "il beneficiario del legato in*

sostituzione di legittima possa partecipare all'apertura della successione ex art. 565 c.c. »» (cfr. motivazione sub n. 17 a));

ii. la disposizione richiesta dalla traccia relativamente a un appartamento di Via Flaminia, nella quale – a dire della Commissione, erroneamente, – il candidato *“prevede che lo stesso testatore dispensi il legatario dell'usufrutto di cosa altrui da inventario e garanzia (mentre tale dispensa potrà essere accordata esclusivamente dal terzo proprietario all'atto della costituzione dell'usufrutto)”* (cfr. motivazione sub n. 17 b)).

8.1.1 In relazione al rilievo *sub a) i.*, basti segnalare che dalla semplice lettura del testo della clausola predisposto dall'odierno ricorrente risulta chiaramente che la dichiarazione sulle modalità di pagamento del prezzo è imputata per ben due volte alle parti, a differenza di quanto erroneamente rilevato dalla Commissione. Peraltro, sul primo aspetto del rilievo, si sottolinea che l'inserimento delle precisazioni relative alle modalità di corresponsione del prezzo in una con la dichiarazione richiesta dalla L. n. 248/2006, soprattutto una volta chiarito che la dichiarazione sul prezzo è da imputarsi alle parti, non può in alcun caso integrare un errore sotto il profilo giuridico.

8.1.2 Partendo dall'analisi dell'elaborato *inter vivos*, con riferimento al rilievo *sub a) ii.*, dalla lettura dell'atto e dalle disposizioni normative ad esso applicabili si traggono con chiarezza i riferimenti temporali di operatività della clausola che prevede la condizione risolutiva. Infatti, un termine per la verifica della sussistenza del fatto dedotto come condizione risolutiva è stato espressamente previsto. In ogni caso, il riferimento cronologico rispetto all'avveramento dell'evento coincide con lo svolgimento delle attività connesse alla trascrizione dell'atto, che ai sensi dell'art. 2671 c.c. il Notaio deve effettuare obbligatoriamente nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni. Pertanto, quandanche non fosse stato indicato dal candidato il termine (che invece è stato indicato), nondimeno esso si sarebbe potuto desumere dal fatto che la

verifica sulla sussistenza di formalità pregiudizievoli sarebbe ovviamente dovuta avvenire prima della trascrizione.

8.1.3 Rispetto al rilievo *sub a) iii.*, si intende sottolineare che dalla mera lettura della frase riportata dal dott. Amato nell'elaborato (cfr. art. 3, co. 2, lett. b, del contratto) si comprende chiaramente che sono le parti a dichiarare che il Notaio provvederà secondo le loro indicazioni; ma v'è di più, sul piano semantico, non può che ravvisarsi un espresso incarico conferito al Notaio di agire nel senso voluto dalle parti (v. proposizione iniziale del co. 2 «*Le parti ... dichiarano che*» ... lett. b) «*io Notaio provvederò ad annotare ..., io Notaio provvederò a svincolare detta somma ...*»).

8.1.4 Con riguardo, poi, al rilievo *sub a) iv.*, l'odierno ricorrente ha richiamato, invero, la sola disciplina della trascrizione. Sembrerebbe, però, che la Commissione abbia ravvisato una lacuna per non aver il dott. Amato previsto una forma di garanzia personale prodotta dal venditore per il caso di non opponibilità del diritto di servitù trasferito all'acquirente. Tuttavia, una tale previsione non assicurerebbe il "mantenimento della servitù" ipotizzato dalla traccia, in quanto qualsivoglia garanzia personale potrebbe operare esclusivamente sul piano risarcitorio e dunque senza assicurare la sopravvivenza e l'opponibilità del diritto di servitù. Analogamente avrebbero operato in maniera inidonea soluzioni alternative quali la riduzione del prezzo e/o la costituzione di una servitù di passaggio alternativa. Per di più, la formulazione generica della traccia non permetteva la completa comprensione dello specifico contenuto della garanzia. Infatti, non è stata precisata alcuna tipologia di garanzia, né è stato richiesto un rafforzamento della posizione del titolare della servitù sul piano esclusivamente risarcitorio. Pertanto, la mancata previsione di cui trattasi non può in alcun modo considerarsi un discostamento da essa. Sembrerebbe, dunque, che la Commissione esaminatrice abbia attribuito alla richiesta della traccia un significato distante da quello letterale che può essere inteso dalla lettura della stessa.

8.2.1 Passando all'esame dell'elaborato *inter vivos* commerciale, in relazione al rilievo *sub b) i.*, si intende precisare che il dott. Amato ha previsto, come meccanismo antistallo, la clausola cd. di *roulette* russa. Il meccanismo, ormai prepotentemente invalso nella prassi, anche italiana, e del tutto validato negli ultimi anni da una motivatissima giurisprudenza, in particolare del Tribunale di Roma, rappresenta la migliore tra le possibili soluzioni dello stallo.

Peraltro, la valutazione circa l'insuperabilità dello stallo è stata rimessa al socio proprio perché non è un evento che si manifesta in modo automatico o determinabile in base a parametri temporali fissi ma dipende da fattori contingenti che esigono accurata valutazione da parte dei soci. Dunque, l'imposizione di termini fissi, sia per avviare il procedimento, sia riguardo l'individuazione di un termine finale altrettanto rigido, costringerebbero il socio a prendere una decisione in un arco temporale prestabilito, pregiudicandone la piena libertà negoziale. Per di più, diversamente da quanto contestato dalla Commissione, secondo cui *“la clausola antistallo è formulata senza che sia previsto un meccanismo obbligatorio che consenta di superare lo stallo in tempi brevi”*, la traccia, invero, prevedeva che *“a seguito della sottoscrizione da parte sua del progettato aumento, il capitale sociale risulterebbe ripartito tra due gruppi sociali paritari (uno costituito dagli attuali soci e l'altro costituito da lui stesso) con conseguente rischio di futuri stalli decisionali, Mevio vorrebbe che nello statuto fossero inserite opportune clausole idonee a prevenirli e/o a risolverli”*. Ebbene, dalla mera lettura della traccia risulta manifesto l'errore in cui è incorsa la Commissione, contestando l'elaborato dell'odierno ricorrente per una mancata indicazione di termini che nella traccia è del tutto assente.

8.2.2 Con riferimento al rilievo *sub b) ii.*, posto che la Commissione non ne spiega le ragioni, alla luce della formulazione letterale della traccia (*i.e.* *“3. a prevedere, ove possibile, che il consiglio di amministrazione possa validamente riunirsi anche in mancanza di formale convocazione”*, dunque, senza menzionare la necessità che i componenti siano debitamente informati), si intende sottolineare

che la soluzione prescelta dall'odierno ricorrente si pone del tutto in linea con la prassi societaria e con l'interpretazione dell'art. 2381, primo comma, c.c., offerta in sede notarile (si veda la Massima n. 48 del Consiglio Notarile di Milano) e giurisprudenziale. Fermo il rinvio al Parere per una più completa esposizione, si evidenzia come detta interpretazione è nel senso di legittimare la previsione statutaria secondo la quale l'organo amministrativo è validamente costituito anche in assenza di particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione, unicamente allorché tutti gli aventi diritto a intervenire alla riunione siano stati correttamente informati.

8.3.1 Infine, per quanto riguarda l'elaborato *mortis causa*, sul rilievo *sub c) i.*, basti segnalare la contraddittorietà della contestazione, in quanto la questione attiene innanzitutto alla individuazione dello strumento per dar corso alla volontà del testatore Tizio di escludere il legittimario Mevio (suo figlio primogenito) dalla propria successione e di attribuire al medesimo un legato in danaro in sostituzione della legittima. Ebbene, il dott. Amato ha inteso utilizzare a tal fine l'istituto della diseredazione e non il meccanismo delle sostituzioni a catena, un tempo maggiormente in uso, in ragione dei poi fugati dubbi circa la possibilità, nel nostro ordinamento, di procedere con l'esclusione diretta del legittimario. Inoltre, posto di fronte al problema della ricostruzione della funzione del legato in sostituzione di legittima (che la dottrina oscilla nel qualificare quale strumento di diseredazione implicita), il dott. Amato, da un lato, come detto, opera la diseredazione espressa; dall'altro, opta coerentemente per la tesi secondo la quale il legato in sostituzione di legittima non configuri di per sé un meccanismo di esclusione implicita. Così constatate le soluzioni, senz'altro corrette, individuate dall'odierno ricorrente, risulta del tutto inconferente il rilievo secondo cui, in relazione a detta esclusione, egli avrebbe dovuto precisare che l'esclusione in parola sarebbe stata destinata ad operare solo nel caso in cui Caio non potesse o volesse accettare l'eredità, giacché tale precisazione si sarebbe resa necessaria

unicamente nel caso (e non è questo ciò per cui il dott. Amato ha optato) in cui si fosse prescelto lo strumento delle sostituzioni a catena.

8.3.2 Con riguardo all'ultimo rilievo *sub c) ii.*, ci si limita a segnalare l'abbaglio in cui è incorsa la Commissione, in quanto l'inciso “*con dispensa di inventario e garanzia*”, riportato dal dott. Amato nell'elaborato, si riferisce chiaramente alle modalità con cui l'erede Caio acquisterà il diritto dal terzo. Non è dunque il testatore a disporre la dispensa ma la sua volontà è nel senso che sia l'onerato ad acquistare e dispensare, affinché si realizzi la più appropriata tutela dell'interesse del legatario in linea con la volontà del *de cuius*.

9. Ebbene, le osservazioni riportate *supra* smentiscono analiticamente le motivazioni standard riportate nella scheda di valutazione, risultando palese l'ingiustizia e il chiaro errore nei presupposti di fatto in cui è incorsa la Commissione.

In altri termini, le soluzioni espone negli elaborati, come meglio precisato nel Parere del Prof. Avv. Criscuolo, oltre che confacenti con il prevalente quadro normativo e alla prassi maggioritaria di riferimento, appaiono più che coerentemente formulate e logicamente motivate ed in linea con i criteri predeterminati dalla stessa Commissione esaminatrice. È proprio con riferimento a detti criteri che se ne lamenta la mancata applicazione ed anzi la patente violazione.

10. Per di più, lo stesso Consiglio di Stato, in una fattispecie del tutto analoga, ha statuito che “*il riscontrato difetto di percezione del contenuto degli elaborati ...; l'aver posto tale non esatta percezione a base della formulazione di un giudizio di non idoneità, sono ambedue elementi che a tutta evidenza inficiano la compiutezza e fondatezza (e quindi la legittimità) di tale giudizio, pervenendosi a tali conclusioni per il tramite di riscontri che non comportano – per le ragioni anzidette – alcuna “fuoriuscita” dall'ambito del sindacato di legittimità*” (v. Cons. Stato, Sez. IV, 16 aprile 2012, n. 2196).

11. Stante quanto sin qui precisato, gli elementi rappresentati risultano manifestamente idonei ad evidenziare lo sviamento logico e l'errore di fatto in cui è incorsa la Commissione, configurando una contraddittorietà rilevabile *ictu oculi*.

II. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.lgs. n. 166/2006, dell'art. 1 e 3 della l. n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost. per violazione dei principi di uguaglianza e di imparzialità. Eccesso di potere per iniqua applicazione dei criteri di valutazione, illogicità e ingiustizia manifeste.

1. Fermo quanto esposto nel precedente motivo, quand'anche si volessero ritenere corrette le contestazioni mosse agli elaborati del ricorrente (ma così non sono), in ogni caso il giudizio di inidoneità risulterebbe illegittimo per iniquità nell'applicazione dei criteri di valutazione.

In dettaglio, dopo la presentazione di diverse istanze di accesso (**docc. 8A-8I**), è stato possibile reperire – assieme pure ad altri candidati giudicati inidonei – le prove scritte ed i relativi verbali di 145 candidati, tra cui 20 sono stati confrontati con l'odierno ricorrente (**doc. 11**).

Come si è detto, non si intende sollecitare in questa sede un sindacato di merito sulle valutazioni espresse dall'organo amministrativo, ma si ritiene necessario rappresentare la difformità di giudizio posta in essere dalla Commissione.

Consapevole del fatto che, nell'ambito delle procedure concorsuali come quella notarile risulta arduo il raffronto complessivo di tutti gli elaborati, questa difesa intende rappresentare plasticamente il confronto tra le contestazioni rilevate dalla Commissione negli elaborati dell'odierno ricorrente e le soluzioni riscontrate negli elaborati di vari candidati dichiarati idonei e ammessi alla prova orale, anche valutati con votazione particolarmente elevata.

2. In particolare, si è inteso produrre due tabelle che consentono una immediata comparazione tra gli elaborati del dott. Amato e quelli di alcuni candidati risultati idonei, con lo scopo di evidenziare ancor più l'iniqua valutazione dalla

Commissione rispetto alle, invero, analoghe soluzioni prospettate dai diversi candidati.

Differenziando la comparazione anche in base ai voti ottenuti, nella prima tabella il confronto posto in essere con gli elaborati dei candidati idonei “migliori”, avendo questi ricevuto un punteggio alto (**doc. 9**), e, nella seconda tabella, con gli elaborati dei candidati idonei “sufficienti” (**doc. 10**).

Dall’analisi degli elaborati dei candidati risultati idonei che si offrono in comparazione, la disparità di giudizio emerge in modo palmare.

Invero, rinviando alle tabelle allegate, risulta opportuno segnalare sin da subito che alcuni di essi presentano i medesimi (presunti) errori, sia di forma che di merito, rilevati negli elaborati dell’odierno ricorrente dalla Commissione e, nonostante ciò, sono stati ritenuti non rilevanti ai fini di un giudizio di sufficienza e, per altri, addirittura eccellente.

3. Segnatamente, posto che l’art. 8 del Bando prevede che *“il giudizio di idoneità comporta l’attribuzione del voto minimo di trentacinque punti per ciascuna delle tre prove scritte”* (per un totale di 105), non è dato comprendere come la Commissione esaminatrice abbia potuto valutare con un voto di 136 punti la prova scritta di uno dei (migliori) candidati idonei nonostante lo stesso abbia previsto nei propri elaborati 7 delle 10 soluzioni ritenute dalla Commissione (erroneamente) in contrasto con il giudizio di idoneità del dott. Amato.

Per una migliore comprensione di quanto censurato in questa sede, si intende rappresentare di seguito una schematica comparazione di quanto rilevato. In questa analisi ci si è limitati a verificare se i candidati idonei avessero adottato le medesime soluzioni che sono state, invece, contestate dalla Sottocommissione nel giudizio di inidoneità del dott. Amato, senza neppure conoscere gli ulteriori errori eventualmente commessi dagli stessi.

3.1 In particolare, rispetto ai candidati che hanno ricevuto la votazione più alta, è stato riscontrato che 7 delle 10 soluzioni contestate all’odierno ricorrente sono state adottate dagli stessi.

CONTESTAZIONI EVIDENZIATE NEL GIUDIZIO DI INIDONEITÀ	SOLUZIONI ADOTTATE	
	Amato Leonardo (busta n. 1393)	DC (busta n. 1270)
1) Interlineatura	Mancata interlineatura.	Mancata interlineatura.
2) ATTO INTER VIVOS - Sottoscrizione del sordomuto	Non è stata prevista la sottoscrizione del sordomuto subito dopo la dichiarazione di pugno, bensì successivamente alla sottoscrizione dei componenti, seguendo l'ordine di costituzione.	Sottoscrizione del sordomuto subito dopo la dichiarazione di pugno.
3) ATTO INTER VIVOS - Deposito prezzo e legge Bersani	Deposito prezzo all'interno della previsione ex Legge Bersani.	Deposito prezzo all'interno della previsione ex Legge Bersani.
4) ATTO INTER VIVOS - Condizione risolutiva	È stata prevista la verifica di formalità pregiudizievoli preesistenti gravanti sul bene oggetto di vendita, prima della trascrizione.	È stata prevista la verifica di formalità pregiudizievoli preesistenti gravanti sul bene oggetto di vendita, prima della trascrizione.
5) ATTO INTER VIVOS - Deposito prezzo e mancato espresso conferimento dell'incarico al notaio	Inserita previsione secondo cui " <i>le Parti dichiarano di avvalersi della disciplina del deposito prezzo ex L. 147/2013...</i> ", senza l'espressa indicazione del termine incarico.	Previsione espressa delle parti del conferimento dell'incarico al notaio.
6) ATTO INTER VIVOS - Garanzia per il mantenimento della servitù	Riguardo alla garanzia è stato inserito nell'atto solo il richiamo all'art. 2825 c.c. e nessun riferimento all'art. 2812 c.c. né in atto né in motivazione.	Riguardo alla garanzia è stato inserito nell'atto solo il richiamo all'art. 2825 c.c. e nessun riferimento all'art. 2812 c.c. né in atto né in motivazione.
7) ATTO MORTIS CAUSA - Esclusione Mevio dalla successione legittima	Non è stata inserita alcuna precisazione nel testamento riguardo al fatto che l'esclusione di Mevio è destinata a operare nel caso in cui Caio non possa né voglia accettare l'eredità. Inserito il legato in sostituzione di legittima a favore di Mevio con previsione di esclusione "da ogni ulteriore diritto sulla mia successione legittima".	Non è stata inserita alcuna precisazione nel testamento riguardo al fatto che l'esclusione di Mevio è destinata a operare nel caso in cui Caio non possa né voglia accettare l'eredità. Inserito il legato in sostituzione di legittima a favore di Mevio con previsione di esclusione "da ogni ulteriore diritto sulla mia successione legittima".
8) ATTO MORTIS CAUSA - Legato dell'usufrutto di cosa altrui	È stata prevista la dispensa da inventario e garanzia.	Non è stata prevista la dispensa da inventario e garanzia.
9) ATTO INTER VIVOS COMMERCIALE - Clausola antistallo	Non è stata inserita alcuna previsione relativa al termine iniziale e neppure rispetto al termine finale, prevedendo il meccanismo della "roulette russa".	Non è stata inserita alcuna previsione relativa al termine iniziale e neppure rispetto al termine finale, adottando meccanismo di "sorteggio" per superare lo stallo, meccanismo meno diffuso nella prassi e meno convincente dal punto di vista del diritto.

10) ATTO INTER VIVOS COMMERCIALE - Riunione C.d.a.	Non è stata recepita la “richiesta” inserita nella traccia, in quanto “verrebbe meno il diritto di informativa dei consiglieri, con danno per le operazioni decisionali”.	Non è stata recepita la “richiesta” inserita nella traccia, in quanto “è da ritenersi che lo statuto non possa derogare al regime legale di funzionamento dell’organo amministrativo”.
---	---	--

In sintesi, rispetto al dott. Amato, DC non è incorso soltanto nelle contestazioni di cui ai predetti numeri 2), 5) e 8). Si rimarca al riguardo che DC, per l’elaborato relativo all’atto *inter vivos*, oltre ad aver adottato in tre casi le medesime soluzioni contestate all’odierno ricorrente, non ha prevista la stipula di un successivo atto ricognitivo, errore che l’odierno ricorrente non ha fatto e che, a detta delle scuole notarili e sulla base delle risultanze di verbali di altri candidati che non sono stati dichiarati idonei, è stato qualificato quale errore ostativo; ciononostante, DC ha ricevuto una pregevole valutazione di 40/50.

CONTESTAZIONI EVIDENZIATE NEL GIUDIZIO DI INIDONEITÀ	SOLUZIONI ADOTTATE	
	Amato Leonardo (busta n. 1393)	MP (busta n. 865)
1) Interlineatura	Mancata interlineatura.	Prevista interlineatura.
2) ATTO INTER VIVOS - Sottoscrizione del sordomuto	Non è stata prevista la sottoscrizione del sordomuto subito dopo la dichiarazione di pugno, bensì successivamente alla sottoscrizione dei componenti, seguendo l’ordine di costituzione.	Non è stata prevista la sottoscrizione del sordomuto subito dopo la dichiarazione di pugno.
3) ATTO INTER VIVOS - Deposito prezzo e legge Bersani	Deposito prezzo all’interno della previsione ex Legge Bersani.	Deposito prezzo all’interno della previsione ex Legge Bersani.
4) ATTO INTER VIVOS - Condizione risolutiva	È stata prevista la verifica di formalità pregiudizievoli preesistenti gravanti sul bene oggetto di vendita, prima della trascrizione.	È stata prevista la verifica di preesistenti formalità pregiudizievoli gravanti sul bene oggetto di vendita, prima della trascrizione.
5) ATTO INTER VIVOS - Deposito prezzo e mancato espresso conferimento dell’incarico al notaio	Inserita previsione secondo cui “le Parti dichiarano di avvalersi della disciplina del deposito prezzo ex L. 147/2013...”, senza l’espressa indicazione del termine incarico.	Non è stato previsto il conferimento dell’incarico espresso al notaio.
6) ATTO INTER VIVOS - Garanzia per il mantenimento della servitù	Riguardo alla garanzia è stato inserito nell’atto solo il richiamo all’art. 2825 c.c. e nessun riferimento all’art. 2825 c.c. e nessun	Riguardo alla garanzia è stato inserito nell’atto solo il richiamo all’art. 2825 c.c. e nessun riferimento all’art. 2812 c.c. né in atto né in motivazione.

	riferimento all'art. 2812 c.c. né in atto né in motivazione.	
7) ATTO MORTIS CAUSA - Esclusione Mevio dalla successione legittima	Non è stata inserita alcuna precisazione nel testamento riguardo al fatto che l'esclusione di Mevio è destinata a operare nel caso in cui Caio non possa né voglia accettare l'eredità. Inserito il legato in sostituzione di legittima a favore di Mevio con previsione di esclusione "da ogni ulteriore diritto sulla mia successione legittima".	Inserito soltanto il legato in sostituzione di legittima a favore di Mevio, senza diseredazione/esclusione/sostituzioni a catena.
8) ATTO MORTIS CAUSA - Legato dell'usufrutto di cosa altrui	È stata prevista la dispensa da inventario e garanzia.	È stata prevista la dispensa da inventario e garanzia.
9) ATTO INTER VIVOS COMMERCIALE - Clausola antistallo	Non è stata inserita alcuna previsione relativa al termine iniziale e neppure rispetto al termine finale, prevedendo il meccanismo della "roulette russa".	È stata inserita la previsione di un termine solo per l'esercizio del diritto di acquisto/vendita, ma non è stato previsto un termine dal verificarsi dello stallo entro cui avviare la procedura.
10) ATTO INTER VIVOS COMMERCIALE - Riunione C.d.a.	Non è stata recepita la "richiesta" inserita nella traccia, in quanto "verrebbe meno il diritto di informativa dei consiglieri, con danno per le operazioni decisionali".	Ha recepito la "richiesta" della traccia.

In sintesi, rispetto al dott. Amato, MP non è incorso soltanto nelle contestazioni di cui ai citati numeri 1), 9) e 10). Inoltre, si rimarca che MP, con riferimento all'elaborato dell'atto *inter vivos*, pur avendo adottato le medesime soluzioni contestate dal dott. Amato, ha ricevuto una pregevole valutazione di 40/50 e, similmente per l'elaborato di *mortis causa*, MP, pur adottando le medesime soluzioni dall'odierno ricorrente, ha ricevuto (incomprensibilmente) l'elevatissima valutazione di 48/50.

3.2 D'altro canto, pure con riferimento ai candidati che hanno ricevuto una votazione sufficiente è stato rilevato che 7 delle 10 soluzioni contestate all'odierno ricorrente sono state adottate dagli stessi. Si rappresenta, dunque, quanto segue.

CONTESTAZIONI EVIDENZIATE NEL GIUDIZIO DI INIDONEITÀ	SOLUZIONI ADOTTATE	
	Amato Leonardo (busta n. 1393)	BP (busta n. 340)
1) Interlineatura	Mancata interlineatura.	Mancata interlineatura.
2) ATTO INTER VIVOS - Sottoscrizione del sordomuto	Non è stata prevista la sottoscrizione del sordomuto subito dopo la dichiarazione di pugno, bensì successivamente alla sottoscrizione dei componenti, seguendo l'ordine di costituzione.	Sottoscrizione del sordomuto subito dopo la dichiarazione di pugno.
3) ATTO INTER VIVOS - Deposito prezzo e legge Bersani	Deposito prezzo all'interno della previsione ex Legge Bersani.	Deposito prezzo all'interno della previsione ex Legge Bersani.
4) ATTO INTER VIVOS - Condizione risolutiva	È stata prevista la verifica di formalità pregiudizievoli preesistenti gravanti sul bene oggetto di vendita, prima della trascrizione.	È stata prevista la verifica di formalità pregiudizievoli preesistenti gravanti sul bene oggetto di vendita, prima della trascrizione.
5) ATTO INTER VIVOS - Deposito prezzo e mancato espresso conferimento dell'incarico al notaio	Inserita previsione secondo cui " <i>le Parti dichiarano di avvalersi della disciplina del deposito prezzo ex L. 147/2013...</i> ", senza l'espressa indicazione del termine incarico.	È stato previsto il conferimento dell'incarico espresso al notaio.
6) ATTO INTER VIVOS - Garanzia per il mantenimento della servitù	Riguardo alla garanzia è stato inserito nell'atto solo il richiamo all'art. 2825 c.c. e nessun riferimento all'art. 2812 c.c. né in atto né in motivazione.	Riguardo alla garanzia è stato inserito nell'atto solo il richiamo all'art. 2825 c.c. e nessun riferimento all'art. 2812 c.c. né in atto né in motivazione.
7) ATTO MORTIS CAUSA - Esclusione Mevio dalla successione legittima	Non è stata inserita alcuna precisazione nel testamento riguardo al fatto che l'esclusione di Mevio è destinata a operare nel caso in cui Caio non possa né voglia accettare l'eredità. Inserito il legato in sostituzione di legittima a favore di Mevio con previsione di esclusione "da ogni ulteriore diritto sulla mia successione legittima".	Non è stata inserita alcuna precisazione nel testamento riguardo al fatto che l'esclusione di Mevio è destinata a operare nel caso in cui Caio non possa né voglia accettare l'eredità. Inserito il legato in sostituzione di legittima a favore di Mevio con previsione di esclusione "da ogni ulteriore diritto sulla mia successione legittima".
8) ATTO MORTIS CAUSA - Legato dell'usufrutto di cosa altrui	È stata prevista la dispensa da inventario e garanzia.	È stata prevista la dispensa da inventario e garanzia.
9) ATTO INTER VIVOS COMMERCIALE - Clausola antistallo	Non è stata inserita alcuna previsione relativa al termine iniziale e neppure rispetto al termine finale, prevedendo il meccanismo della "roulette russa".	Non è stata inserita alcuna previsione relativa ai termini e neppure la definizione di maggioranza.

10) ATTO INTER VIVOS COMMERCIALE - Riunione C.d.a.	Non è stata recepita la “richiesta” inserita nella traccia, in quanto “verrebbe meno il diritto di informativa dei consiglieri, con danno per le operazioni decisionali”.	Ha recepito la “richiesta” della traccia.
---	---	---

In sintesi, rispetto al dott. Amato, BP non è incorso soltanto nelle contestazioni di cui ai predetti numeri 2), 5) e 10).

CONTESTAZIONI EVIDENZIATE NEL GIUDIZIO DI INIDONEITÀ	SOLUZIONI ADOTTATE	
	Amato Leonardo (busta n. 1393)	SC (busta n. 287)
1) Interlineatura	Mancata interlineatura.	Mancata interlineatura.
2) ATTO INTER VIVOS - Sottoscrizione del sordomuto	Non è stata prevista la sottoscrizione del sordomuto subito dopo la dichiarazione di pugno, bensì successivamente alla sottoscrizione dei componenti, seguendo l'ordine di costituzione.	Sottoscrizione del sordomuto subito dopo la dichiarazione di pugno.
3) ATTO INTER VIVOS - Deposito prezzo e legge Bersani	Deposito prezzo all'interno della previsione ex Legge Bersani.	Deposito prezzo all'interno della previsione ex Legge Bersani.
4) ATTO INTER VIVOS - Condizione risolutiva	È stata prevista la verifica di formalità pregiudizievoli preesistenti gravanti sul bene oggetto di vendita, prima della trascrizione.	Non è stato previsto alcun termine.
5) ATTO INTER VIVOS - Deposito prezzo e mancato espresso conferimento dell'incarico al notaio	Inserita previsione secondo cui “ <i>le Parti dichiarano di avvalersi della disciplina del deposito prezzo ex L. 147/2013...</i> ”, senza l'espressa indicazione del termine incarico.	Non è stato previsto il conferimento dell'incarico espresso al notaio.
6) ATTO INTER VIVOS - Garanzia per il mantenimento della servitù	Riguardo alla garanzia è stato inserito nell'atto solo il richiamo all'art. 2825 c.c. e nessun riferimento all'art. 2812 c.c. né in atto né in motivazione.	Riguardo alla garanzia è stato inserito nell'atto solo il richiamo all'art. 2825 c.c. e il riferimento alla fideiussione sussistendo i presupposti ex art. 2812 c.c.
7) ATTO MORTIS CAUSA - Esclusione Mevio dalla successione legittima	Non è stata inserita alcuna precisazione nel testamento riguardo al fatto che l'esclusione di Mevio è destinata a operare nel caso in cui Caio non possa né voglia accettare l'eredità. Inserito il legato in sostituzione di legittima a favore di Mevio con previsione di esclusione “da ogni ulteriore diritto sulla mia successione legittima”.	Non è stata inserita alcuna precisazione nel testamento riguardo al fatto che l'esclusione di Mevio è destinata a operare nel caso in cui Caio non possa né voglia accettare l'eredità. Inserito il legato in sostituzione di legittima a favore di Mevio con previsione di esclusione “da ogni ulteriore diritto sulla mia successione legittima”.

8) ATTO MORTIS CAUSA - Legato dell'usufrutto di cosa altrui	È stata prevista la dispensa da inventario e garanzia.	È stata prevista la dispensa da inventario e garanzia.
9) ATTO INTER VIVOS COMMERCIALE - Clausola antistallo	Non è stata inserita alcuna previsione relativa al termine iniziale e neppure rispetto al termine finale, prevedendo il meccanismo della "roulette russa".	Non è stata inserita alcuna previsione relativa al termine iniziale e neppure rispetto al termine finale.
10) ATTO INTER VIVOS COMMERCIALE - Riunione C.d.a.	Non è stata recepita la "richiesta" inserita nella traccia, in quanto <i>"verrebbe meno il diritto di informativa dei consiglieri, con danno per le operazioni decisionali"</i> .	Ha recepito la "richiesta" della traccia.

In sintesi, rispetto al dott. Amato, SC non è incorso soltanto nelle contestazioni di cui ai citati numeri 2), 6) e 10).

Dunque, risulta di piana evidenza la difformità dei criteri di valutazione applicati e, quindi, la sussistenza del denunciato vizio di eccesso di potere, nelle forme sintomatiche tipiche della disparità di trattamento, dell'irragionevolezza e contraddittorietà.

4. Per altro verso, la circostanza che si nominino Sottocommissioni destinate ad affiancare la Commissione per concludere più rapidamente le operazioni di correzione dei compiti non può mai consentire l'adozione di criteri valutativi degli elaborati tra loro platealmente disomogenei e difformi, come invece accaduto nella vicenda controversa.

In altre parole, le pur comprensibili esigenze organizzative di speditezza devono essere sempre declinate in modo da evitare che i candidati siano esposti all'alea (*recte* alla disparità di trattamento) derivante dall'applicazione nei loro confronti di canoni di giudizio disomogenei.

Nel caso di specie, la Sottocommissione che ha corretto l'elaborato dell'odierno ricorrente era composta da Silvestrini Alessandro (Magistrato), Cavone Francesco (Magistrato), Marseglia Rachele (Professoressa), Bissatini Francesca (Notaio) e Serpico Raffaele (Notaio).

Al riguardo, si intende sottoporre all'attenzione di codesto Ecc.mo Collegio una insolita constatazione. Il dott. Amato ha avuto accesso a n. 145 verbali, relativi a n. 165 candidati dichiarati idonei.

In particolare, i verbali esaminati sono i numeri: 22, 29, 30, 32, 37, 43, 45, 46, 55, 57, 67, 69, 91, 93, 98, 100, 103, 113, 116, 119, 124, 128, 129, 130, 135, 136, 141, 146, 152, 154, 161, 169, 170, 172, 174, 188, 193, 196, 199, 200, 201, 206, 208, 209, 211, 212, 215, 218, 219, 226, 227, 230, 238, 240, 247, 257, 268, 269, 274, 275, 276, 277, 280, 282, 283, 287, 289, 292, 298, 300, 301, 304, 308, 218, 320, 323, 335, 339, 340, 343, 352, 353, 364, 365, 368, 376, 379, 381, 392, 396, 398, 408, 414, 426, 429, 430, 433, 439, 443, 447, 448, 453, 455, 458, 459, 460, 462, 465, 467, 470, 471, 472, 475, 479, 480, 481, 482, 486, 487, 488, 489, 492, 499, 503, 504, 505, 507, 508, 510, 512, 513, 516, 517, 524, 527, 529, 532, 536, 539, 545, 550, 551, 554, 564 (**doc. 12**).

Tuttavia, si constata che **solamente un candidato** (busta n. 1416 e verbale n. 527) è stato promosso dalla suddetta Sottocommissione nella medesima composizione. Indubbiamente non si è nella condizione di conoscere il numero esatto di volte in cui la Sottocommissione citata si sia riunita nella composizione di cui sopra.

In ogni caso, risulta per certo che rispetto al grande numero di verbali a cui si è potuto accedere, la medesima Sottocommissione ha dichiarato idoneo un solo candidato.

E allora, la pur parziale verifica delle operazioni di correzione svolte dalla Sottocommissione che ha esaminato anche gli elaborati del dott. Amato sembrerebbe far emergere una indubbia "rigidità" di giudizio e, nel caso dell'odierno ricorrente – come emerge da quanto rappresentato *supra* – un'applicazione difforme ed errata dei criteri di valutazione, traducendosi in una manifesta disparità di trattamento.

5. E ancora, non può omettersi di segnalare che uno dei componenti della Sottocommissione, il Notaio Francesca Bissatini, che nella riunione del 21

maggio 2024, insieme agli altri, ha dichiarato inidoneo il dott. Amato, in data 15 maggio 2024 (pochi giorni prima, dunque) aveva partecipato, nell'ambito di un'altra Sottocommissione con diversa composizione, alla correzione degli elaborati del suindicato candidato DC di cui alla Busta 1370, che, al contrario, aveva ricevuto la pregevole valutazione sopra riportata.

Tale palese difformità di giudizio e grave contraddittorietà fra le valutazioni della Commissione su elaborati riportanti le medesime soluzioni, rilevate dalla stessa quali “errori” nella prova scritta dell'odierno ricorrente, ridonda in una **evidente e grave violazione del principio di parità di trattamento** che giustifica di per sé sola l'accoglimento del presente ricorso e la rivalutazione degli elaborati del dott. Amato.

6. Si chiede dunque a codesto ecc.mo Collegio di considerare l'iniqua applicazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione, tenendo conto degli elaborati dei candidati dichiarati idonei, avendo questi sviluppato i medesimi aspetti ritenuti tuttavia dalla Commissione, per un verso, preclusivi ai fini della idoneità degli elaborati dell'odierno ricorrente e, per altro verso, non preclusivi per raggiungere l'idoneità – e dunque il punteggio minimo – dei candidati idonei per essere ammessi alla fase orale.

II. Istanza cautelare.

1. Per quanto attiene al *fumus boni iuris*, si rinvia alle considerazioni sviluppate nei paragrafi che precedono.

2. In relazione alla sussistenza del *periculum in mora*, è del tutto evidente il pregiudizio conseguente al mancato inserimento del dott. Amato nell'elenco degli idonei ammessi, producendo effetti irreversibili nei suoi confronti. In tal senso, nell'ambito della valutazione propria della fase cautelare, ci si permette di evidenziare che la concessione dell'invocata tutela cautelare, se da un lato attribuirebbe una rilevante utilità al ricorrente che potrebbe veder rivalutati i propri elaborati da una diversa Commissione, dall'altro non recherebbe alcun tipo di pregiudizio alle Amministrazioni resistenti.

Onde evitare quindi che la lesività dei provvedimenti impugnati si traduca nel predetto danno irreparabile nelle more della decisione del presente giudizio, appare opportuno rimettere a codesto ecc.mo TAR la valutazione circa l'opportunità di sospendere gli effetti, *in parte qua*, del verbale n. 523 del 21 maggio 2024, disponendo la rinnovazione della valutazione sugli elaborati del ricorrente a cura di una diversa Commissione.

P.Q.M.

voglia l'ecc.mo Giudice adito, previa adozione delle più opportune misure cautelari, anche mediante l'ordine di riesame della prova scritta del ricorrente da parte di altra Commissione, disattesa ogni domanda, istanza od eccezione contraria, accogliere il presente ricorso e le domande in esso formulate.

Con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di giustizia.

Ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 sulle spese di giustizia, si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminato e, pertanto, è assoggettata al pagamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Roma, 1° ottobre 2024

Prof. Avv. Aristide Police

Avv. Ilaria Petrangeli